

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

D.lgs 81/2008 art.17 comma 1, art. 28 commi 1, 2 lettere a) b) c) d) e) f)

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto, ai sensi del D.Lgs. 81 art. 17 comma 1, art. 28 commi 1 e 2 lettere a) b) c) d) e) f), all'esito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Datore di Lavoro	PASQUALE AMBROGIO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	IORELLA CICEONE
Medico Competente	ALDO MALCANGI
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	NON ELETTO
Data	08.01.2013

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI	EDIZIONE 01	DICEMBRE 2004
	EDIZIONE 02	NOVEMBRE 2008
	EDIZIONE 03	GENNAIO 2013
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	EDIZIONE 01	DICEMBRE 2004
	EDIZIONE 02	NOVEMBRE 2008
	EDIZIONE 03	GENNAIO 2013

INDICE GENERALE

<u>sez. 01 – Introduzione e Dati sulla Sede</u>	pag. 04
<u>sez. 02 – Definizioni, Metodologia e Normativa</u>	pag. 13
<u>sez. 03 – Valutazione dei Rischi</u>	pag. 29
<u>sez. 04 – Valutazione Rischio Incendio</u>	pag. 58
<u>sez. 05 – Programma degli Interventi di Miglioramento</u>	pag. 73
<u>sez. 06 – Tutela della Salute delle Lavoratrici Madri</u>	pag. 79

ALLEGATI


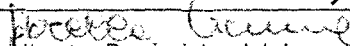
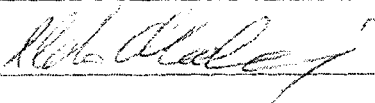
AII. 1	DPI
AII. 2	ELENCO PERSONALE ESPOSTO

SEZIONE 01: INTRODUZIONE E DATI SULLA SEDE

INDICE

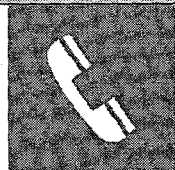
1. DATI IDENTIFICATIVI.....	4
2. ADDETTI ALL'EMERGENZA.....	5
2.1 SQUADRA DI EMERGENZA AQUILA SVILUPPO.....	5
2.2 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA	6
3. CARATTERISTICHE GENERALI	6
3.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO	7
4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	8
4.1 DATORE DI LAVORO.....	8
4.2 PREPOSTI	10
4.3 DIPENDENTI.....	10

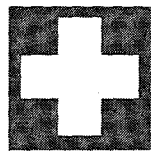
1. DATI IDENTIFICATIVI

Azienda	AQUILA SVILUPPO s.p.a.
Sede Legale	SS 17 Località Boschetto 67100 L'Aquila
Unità Produttiva	Strada Statale 17 Località Boschetto 67100 L'Aquila tel. 0862.3351
Attività svolte	Gestione e manutenzione di impianti industriali, erogazione di servizi alle imprese.
Datore di Lavoro	PASQUALE AMBROGIO 
R.S.P.P.	Fiorella Cicerone  (comunicato all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ed alla ASL n° 4 dell'Aquila il 29.10.2003)
Addetti all'emergenza	Vedi tabella
R.L.S.	Non eletto
Medico Competente	ALDO MALCANGI 
Edifici	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo D1 – G • Portineria centrale

2. ADDETTI ALL'EMERGENZA

2.1 SQUADRA DI EMERGENZA (AQUILA SVILUPPO)		
COORDINATORE	Antonio VENETTACCI	AQUILA SVILUPPO
	Domenico BUCCELLA Pasquale CIALONE Antonia EMILIANI Luigi NUVOLONE	AQUILA SVILUPPO
	Claudio MATINENGHI Sergio PERSICHETTI Antonio Di PAOLO Mirko GIUSTI Carlo ALIMONTI	S.T.C. srl
	Presonale di guardianaia	TELECENTRAL srl

2.2 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA		
NUMERO DI EMERGENZA	22	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Fiorella CICERONE	tel. 5889 – cell. 3357386064	
MEDICO COMPETENTE		
ALDO MALCANGI	tel. 3483306567	

INFERMERIA		
ORARIO DI APERTURA		845 – 16.45
TELEFONO		5313 - 5927

3. CARATTERISTICHE GENERALI

Nella sede oggetto della presente Valutazione svolgono la loro attività la Direzione e il personale della Società.

Vengono svolte le seguenti attività:

- attività d'ufficio con l'utilizzo delle attrezzature normalmente in uso ad una postazione standard, e cioè: PC, stampante, fotocopiatrice, telefono, modem, scanner e fax;
- attività di guardiana svolta presso la portineria centrale
- attività di coordinamento delle manutenzioni e dell'antincendio
- attività sanitarie svolte presso l'infermeria di comprensorio

Ai fini della Valutazione dei Rischi sono state identificate le seguenti mansioni:

1. Attività di ufficio
2. Infermiere Professionale

Nelle sezioni seguenti si riporta il dettaglio dei fattori valutati e i risultati della valutazione stessa.

3.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

L'azienda occupa parte del Corpo D1 – G e la portineria centrale

L'area occupata è di circa 300 m² coperti le cui strutture portanti verticali sono costituite da pilastri di cemento armato gettato in opera, il rivestimento esterno è in struttura prefabbricata in cemento armato precompresso con rete metallica passo 50 mm, del tipo a "sandwich" riempiti con pannelli di polistirolo. Le orizzontali sono in struttura metallica con profili ad L e reticolato di 1,8 m tenute mediante bulloni. Il solaio è in lamiera su cui è stato messo in opera il calcestruzzo e ricoperto da una guaina bituminosa. Le separazioni interne, gran parte delle quali non raggiungono il soffitto, sono costituite da pannelli in truciolato e formica con struttura portante in metallo e camera d'aria, alcune sono in laterizio ed altre del tipo a "sandwich" in lamiera e poliuretano.

Lo stabile è inserito in un comprensorio industriale, di proprietà di Aquila Sviluppo, dove sono presenti altre aziende industriali.

Aquila Sviluppo fornisce direttamente, alle aziende presenti, alcuni servizi necessari al funzionamento delle stesse. In particolare:

Manutenzione aree comuni esterne al fabbricato, passaggi, vie di transito, piazzali	AQUILA SVILUPPO s.p.a.
Sala posta	
Centralino telefonico	
Deposito temporaneo dei rifiuti	
Impianto rilevazione automatica fumi	
Infermeria	

Inoltre per la fornitura di alcuni servizi si avvale di ditte esterne specializzate:

Cabina ricevitrice e cabine di trasformazione e distribuzione impianti elettrici	STC s.r.l.	AQUILA SVILUPPO s.p.a
Gruppo elettrogeno		
Sale compressori		
Locali caldaie		
Impianto idrico		
Impianto depurazione acque ad uso domestico		
Impianto di distribuzione gas metano – Cabina di decompressione		
Manutenzione ordinaria e straordinaria apparati e attrezzature antincendio	ANTINCENDIO AQUILANO srl	
Pulizie generali	CSA	

Con tutte le ditte esterne Il datore di lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera (DLgs 81/08, art. 26)

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1 DATORE DI LAVORO

Le funzioni di Datore di Lavoro, sono svolte Presidente del Collegio dei Liquidatori, Pasquale Ambrosio, che:

- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del DLgs 81/08;
- si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08, nonché consente al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del DLgs 81/08, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunica all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del DLgs 81/08;
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del DLgs 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convoca la riunione periodica di cui all'articolo 35 del DLgs 81/08;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del medesimo articolo e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4.2 PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del DLgs 81/08 le responsabilità che il Datore di Lavoro assegna ai preposti, in base alla relativa attribuzione e competenze, sono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del DLgs 81/08.

4.3 DIPENDENTI

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

SEZIONE 02: DEFINIZIONI, METODOLOGIA E NORMATIVA

INDICE

5. PREMESSA	13
6. DEFINIZIONI	14
7. METODOLOGIA SEGUITA E FATTORI DI RISCHIO	16
7.1 STRUTTURAZIONE AZIENDALE IN AREE OPERATIVE, PROCESSI E MANSIONI	18
7.2 FATTORI DI RISCHIO	18
7.3 ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO	20
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI	21
7.5 QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI	21
7.6 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI	24
7.7 INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	24
7.8 RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	25
8. RIFERIMENTI NORMATIVI	26

5. PREMESSA

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 riporta, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di predisporre il documento di valutazione dei rischi e mettere in atto le misure per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza dei suoi lavoratori.

1. il Datore di lavoro ha incaricato il RSPP di definire un programma d'azione per la VDR individuando le Aree Organizzative, i Processi, le Mansioni ed i Fattori di Rischio, riferiti a queste ultime, presenti in azienda;
2. il RSPP ha assicurato la gestione del programma delle attività di valutazione lavorando in stretta integrazione con i responsabili delle Aree Organizzative coinvolte; insieme hanno provveduto alla rilevazione/valutazione dei rischi delle singole mansioni. Allo scopo sono state utilizzate le conoscenze del Medico Competente, che già definisce il programma sanitario sulla base dell'analisi delle mansioni, e svolge la Sorveglianza Sanitaria.
3. il Datore di Lavoro ha esaminato compiutamente e criticamente la relazione del RSPP (art. 29, comma 1 DLgs 81/08), assumendo come proprio il presente documento e ottemperando così al disposto dell'art. 17 , comma 1, lettera a) D.Lgs: 81/08.
4. il programma d'attuazione delle misure di prevenzione risponde a quanto richiesto dall'art. 28, comma 2 c, del D.lg. 81/08 ed è sottoposto ai partecipanti alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 dello stesso decreto.
5. il documento è custodito (art. 29 comma 4 DLgs 81/08) presso il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è a disposizione degli organi di controllo e viene consegnato, a seguito di sua richiesta, al RLS (art. 18 comma 1 lettera o) del D.lg. 81/08).
6. è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti organizzativi e produttivi aziendali che potrebbero averlo reso superato, ma anche in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di tutela dovranno essere aggiornate.
7. è stato illustrato e discusso nell'ambito della riunione del 4 Dicembre 2008 alla presenza delle seguenti funzioni aziendali:
 - Datore di Lavoro
 - RSPP
 - ASPP
 - Medico Competente
 - RLS

6. DEFINIZIONI

Lavoratore:	persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Datore di lavoro:	il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
Azienda:	il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Dirigente	persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto:	persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):	persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Addetto al servizio di	persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui

prevenzione e protezione (ASPP):	all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
Medico competente:	medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):	persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:	insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Sorveglianza sanitaria:	insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
Prevenzione:	il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
Salute:	stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza:	complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Valutazione dei rischi:	valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Pericolo:	proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio:	probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Unità produttiva:	stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Norma tecnica:	specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi:	soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee guida:	atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione:	processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri

	soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione:	complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento:	complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione:	modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Organismi paritetici:	organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle imprese:	integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

7. METODOLOGIA SEGUITA E FATTORI DI RISCHIO

Nella comunità scientifica per valutazione dei rischi si intende quel processo che partendo dall'identificazione dei pericoli o dei fattori di rischio, quali possono essere una sostanza chimica, un agente fisico, un processo industriale, una macchina, un'abitudine individuale dai quali possa derivare un danno per la salute, cerca di determinare la probabilità che l'effetto sulla salute segua l'esposizione e l'entità dell'effetto.

Alla stima del rischio fa seguito la gestione del rischio, un processo che coinvolge scelte politiche ed economiche e dal quale scaturiscono decisioni che cercano di conciliare le esigenze di sviluppo tecnologico di particolari sistemi produttivi e la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Le tappe logiche del modello di valutazione utilizzato per la stesura del presente documento sono state le seguenti:

1. suddivisione delle attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte;
2. identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo);
3. identificazione dei lavoratori esposti;
4. quantificazione dei rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti);
5. definizione delle priorità degli interventi necessari;
6. individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione necessarie.

L'identificazione dei fattori di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente, altre figure che sono state utilmente consultate nel merito. Questo procedimento ha consentito di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Si è avuto cura di controllare l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.

7.1 STRUTTURAZIONE AZIENDALE IN AREE OPERATIVE, PROCESSI E MANSIONI

Tenendo conto della struttura organizzativa, degli impianti e macchine esistenti, della dislocazione degli ambienti, delle mansioni dei lavoratori, l'azienda è stata suddivisa in EDIFICI, AREE OPERATIVE, PROCESSI e MANSIONI.

Edificio	Area Operativa	Processo	Mansione	N.
CORPO D1 - G	UFFICI	Attività d'ufficio	Addetto Lavoro d'Ufficio	1
		Attività di coordinamento delle manutenzioni e dell'antincendio		
PORTINERIA CENTRALE	UFFICI	Attività di guardiania	Addetto Lavoro d'Ufficio	1

MANSIONI	NUMERO DI RIFERIMENTO
Addetto Lavoro d'Ufficio	1

7.2 FATTORI DI RISCHIO

Per "fattore di rischio" si deve intendere ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all'interno delle attività aziendali.

Per l'individuazione dei rischi specifici si è inteso procedere focalizzando tre categorie di fattori di rischio:

- rischi per la sicurezza dei lavoratori,
- rischi per la salute dei lavoratori;
- rischi legati a fattori gestionali di prevenzione (*si sono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi e procedurali*).

All'interno della singola categoria, il fattore di rischio è stato analizzato sotto i due principali aspetti che caratterizzano la fase dell'identificazione dei rischi:

1. le tipologie e le forme che le fonti di pericolo connesse a quel fattore di rischio possono assumere e contestualmente le diverse misure protettive e preventive che per ciascuna di esse possono essere adottate;
2. le misure di prevenzione e protezione di cui i soggetti esposti a rischio possono o debbono disporre, sia di tipo collettivo che individuale, oltre a quelle misure legate ad aspetti organizzativi e formativi.

L'identificazione dei fattori di rischio, inoltre, è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da

quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: RSPP, RLS, Medico Competente, altre figure che sono state utilmente consultate nel merito.

Questo procedimento ha consentito di identificare i rischi non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Si è avuto cura di controllare l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.

7.3 ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO	
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	
01 AREE DI TRANSITO	
02 SPAZII DI LAVORO	
03 SCALE FISSE E PORTATILI, PONTEGGI, ALTRE ATTREZZATURE PER LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA	
04 MACCHINE	
05 ATTREZZI MANUALI	
06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI	
07 IMMAGAZZINAMENTO	
08 RISCHIO ELETTRICO	
09 APPARECCHI A PRESSIONE	
10 RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS	
11 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	
12 MEZZI DI TRASPORTO	
13 PERICOLO DI INCENDIO	
14 PERICOLI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI	
15 RISCHI CHIMICI	
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI	
16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	
17 ESPOSIZIONE AD CANCEROGENI	
18 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	
19 VENTILAZIONE	
20 CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE	
21 ESPOSIZIONE A RUMORE	
22 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	
23 MICROCLIMA TERMICO	
24 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI	
25 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI	
26 ILLUMINAZIONE	
27 CARICO DI LAVORO FISICO	
28 CARICO DI LAVORO MENTALE	
29 VIDEOTERMINALI	
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	
30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	
31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ	
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO.	
33 FORMAZIONE	
34 INFORMAZIONE	
35 PARTECIPAZIONE	
36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO	
37 MANUTENZIONE E COLLAUDI	
38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO	
40 SORVEGLIANZA SANITARIA	
41 AGENTI BIOLOGICI	

Per "fattore di rischio" si deve intendere ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all'interno delle attività aziendali.

Per l'individuazione dei rischi specifici si è inteso procedere focalizzando tre categorie di fattori di rischio:

- **rischi per la sicurezza dei lavoratori**
- **rischi per la salute dei lavoratori**
- **rischi legati a fattori gestionali di prevenzione (si sono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi e procedurali).**

7.4 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si è evidenziato il numero dei lavoratori esposto ai fattori di rischio, sia individualmente che come gruppo omogeneo.

I lavoratori esposti sono stati identificati nominalmente o come gruppi omogenei per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.

Tale fase ha richiesto la partecipazione dei lavoratori nella raccolta delle informazioni necessarie.

7.5 QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI

Identificazione e Valutazione dei rischi

L'identificazione e la valutazione dei rischi correlati ai pericoli legati alle varie mansioni è effettuata sulla base di una scala qualitativa basata sulla considerazione dei seguenti elementi:

- stima della gravità del danno derivante dai suddetti pericoli;
- stima della probabilità di accadimento del danno;
- le prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili all'Organizzazione;
- i reclami delle parti interessate (dipendenti, visitatori, etc);

Nell'effettuare questa valutazione si considera anche l'esperienza derivante da precedenti audit o da incidenti verificatisi, oltre alle procedure e prassi esistenti in campo sicurezza.

Per la valutazione dei rischi si è adottata la seguente scala:

$$\text{RISCHIO: } R = P \times G$$

P = PROBABILITA'

G = GRAVITA'

dove:

PROBABILITÀ (P) DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	CRITERI IDENTIFICATIVI
1	Possibile	La situazione è tale da provocare danni solo a seguito del verificarsi di circostanze del tutto non prevedibili Non esistono simili precedenti Il verificarsi del fatto creerebbe molta sorpresa
2	Poco Probabile	Si ha notizia di fatti simili accaduti in concomitanza di particolari situazioni sfavorevoli Non vi sono elementi per ritenere prevedibile il verificarsi di un danno Il fatto creerebbe una certa sorpresa
3	Probabile	La situazione è tale da lasciare prevedere che si possano verificare dei danni ai lavoratori, anche se non in modo immediato e automatico Casi simili sono sufficientemente frequenti da ritenersi probabili L'accadere del fatto non creerebbe una particolare sorpresa
4	Molto Probabile	Esiste un rapporto diretto tra la situazione riscontrata e il verificarsi del danno (condizionato solo dal caso e/o dal tempo) Alcuni eventi si sono già verificati anche nella stessa azienda Il danno sarebbe considerato come fatto atteso

GRAVITÀ (G) DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	CRITERI IDENTIFICATIVI
1	Lieve	L'ipotetico danno può causare un'inabilità al lavoro abbastanza contenuta, ovvero gli effetti sulla salute sono limitati a situazioni di disturbo o disagio senza altre conseguenze
2	Medio	Il danno può comportare delle assenze più prolungate, ma senza effetti invalidanti permanenti Le condizioni di lavoro superano il livello di semplice disagio fisico, ma non si prevede il verificarsi di effetti irreversibili.
3	Grave	Si possono prevedere conseguenze piuttosto gravi, capaci anche di produrre lesioni con invalidità permanenti. I danni per la salute possono avere degli effetti irreversibili e in alcuni casi anche invalidanti.
4	Gravissimo	Si possono oggettivamente prevedere conseguenze con danni estremi: letali o altamente invalidanti.

LEGENDA DEI VALORI DI RISCHIO (R)

RISCHIO (R)		PROBABILITÀ (P)			
		1	2	3	4
GRAVITÀ (G)	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

7.6 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato è stato semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

All'inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature.

L'ordine di priorità delle misure da attuare prescinde dal discorso economico, ma naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche all'ordine che deriva dalla pura applicazione del metodo seguito.

Il **giudizio** di massima sul livello di rischio, e le relative azioni che ne conseguono, si può così definire come riportato, a titolo esemplificativo, nella tabella che segue:

VALORI DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PRIORITÀ INTERVENTI / AZIONI
R = 1	RISCHIO TRASCURABILE	Non sono necessarie altre azioni correttive ma è indispensabile il mantenimento degli interventi già adottati.
R = 2	RISCHIO BASSO	
R = 3 R = 4	RISCHIO MODERATO	Sono necessarie azioni correttive programmabili nel medio/lungo periodo e il mantenimento degli interventi già adottati
R = 6 R = 8	RISCHIO ALTO	Sono necessarie azioni correttive da programmare nel breve/medio periodo con il mantenimento e il perfezionamento degli interventi già adottati
R ≥ 9	RISCHIO INTOLLERABILE	È necessario provvedere per la temporanea interruzione dell'attività in esame, sino all'attivazione delle azioni correttive programmate e/o individuate. Revisione degli interventi già adottati con l'ottica di una loro modifica e/o un loro potenziamento.

7.7 INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetta quanto indicato all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela) ed in particolare fa riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- j) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l) misure igieniche;
- m) misure di protezione collettiva ed individuale;
- n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- o) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- p) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- r) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Il piano di attuazione contempla i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell'organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese.

7.8 RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve essere **aggiornato e rielaborato**, almeno nelle seguenti occasioni:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute dei lavoratori
- modifiche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
- a seguito di infortuni significativi

- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità

A seguito dell'aggiornamento del D.V.R., le misure di prevenzione e protezione debbono essere aggiornate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso la sede alla quale si riferisce la valutazione.

La VDR, ed il documento relativo, sono rielaborati in occasione di modifiche sostanziali ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'elaborazione dell'aggiornamento del documento le principali Norme alle quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti:

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- **L. 1 marzo 1968 n. 186** – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici
- **D.P.R. n° 459 del 24 luglio 1996** - Regolamento concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
- **Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Igiene del lavoro

- **Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992** – Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- **DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- **L. 30 marzo 2001, n. 125** - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
- **D.M. N°388 del 15/07/2003** - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale recepito nell' All. IV del DLgs 81/08, e successive modificazioni
- **Provvedimento 16 marzo 2006** - Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540).
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e la gestione delle emergenze aziendali:

- **D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959** - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco
- **D.M. (Interni) 16 febbraio 1982** - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
- **D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37** – regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- **D.M. 10/03/1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- **D.P.R. 23 marzo 1998, n° 126** – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- **D.M. 7 gennaio 2005** – omologazione antincendio degli estintori portatili
- **Norma UNI EN 1127-1** – Atmosfere esplosive – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione (Concetti fondamentali e metodologia)
- **Norma tecnica C.E.I. EN 60079-10 (Norma C.E.I. 31-30)** Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi
- **Guida tecnica C.E.I. 31-35** seconda edizione – Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Guida all'applicazione della Norma C.E.I. EN 60079-10 (C.E.I. 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi
- **Norma tecnica CEI EN 50281-3 (Norma C.E.I. 31-52)** – Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili
- **Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 515 definitivo** – Comunicazione della commissione relativa alla Guida di buone prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la tutela dei minori sul lavoro:

- **Legge n° 977 del 17 ottobre 1967**
- **D.Lgs. n° 345 del 4 agosto 1999**
- **D.Lgs. n° 262 del 18 agosto 2000**

Altri riferimenti normativi:

- **Linee guida**

SEZIONE 03: VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICE

9. INTRODUZIONE	29
10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE	29
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI.....	29
12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPLOSIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	29
13. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE.....	29
14. VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO.....	30
15. VALUTAZIONE DELLE AREE COMUNI E DEGLI EDIFICI	31
15.1 FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE AREE COMUNI E PER GLI EDIFICI	31
15.2 FATTORI DI RISCHIO ESCLUSI PER LE AREE COMUNI E PER GLI EDIFICI.	31
15.3 VALUTAZIONE DELLE AREE COMUNI	33
15.4 VALUTAZIONE DEGLI EDIFICI	34
16. VALUTAZIONE DELLE MANSIONI	35
16.1 FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE SINGOLE MANSIONI.....	35
16.2 FATTORI DI RISCHIO ESCLUSI PER LE SINGOLE MANSIONI PERCHE' NON APPLICABILI.....	36
16.3 SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE SINGOLE MANSIONI	37
16.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER MANSIONE	38
16.4.1 MANSIONE 1 (ADDETTO LAVORO D'UFFICIO)	38
17. VALUTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI	46

9. INTRODUZIONE

Per la Valutazione dei Rischi di AQUILA SVILUPPO s.p.a. si è tenuto conto che lo stabilimento è inserito in un comprensorio industriale di proprietà di Aquila Sviluppo s.p.a.

Inoltre sono stati considerati:

- la struttura organizzativa aziendale
- le attrezzature esistenti
- la dislocazione degli ambienti
- le mansioni dei lavoratori

Pertanto, per rendere comprensibile l'insieme degli elementi che concorrono a determinare la VDR, si è ritenuto opportuno considerare in partenza, in modo separato, l'analisi dei fattori di rischio:

- delle Aree Comuni della sede;
- degli Edifici presenti;
- degli aspetti specifici delle Mansioni individuate

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE (DLgs 181/08,Titolo VIII,Agenti fisici, Capo II)

A seguito della valutazione allo stato attuale nessun dipendente è soggetto ad un livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{eq,8h}$) superiore agli 80 dB (A).

In caso di eventuali futuri mutamenti nelle lavorazioni che influiscano in modo sostanziale sul rumore prodotto, si procederà a nuova valutazione.

11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI (DLgs 181/08,Titolo VIII,Agenti Fisici, Capo III)

Allo stato attuale non si rileva esposizione a vibrazione che interessano il corpo intero (whole body) e l'asse mano-braccio (hand arm). In caso di eventuali futuri mutamenti nelle lavorazioni che influiscano in modo sostanziale sul rumore prodotto, si procederà a nuova valutazione.

12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

(DLgs 181/08,Titolo VIII,Agenti Fisici, Capo VI)

A seguito della valutazione allo stato attuale nessun dipendente è esposto a campi elettromagnetici in quanto il tipo di lavoro svolto non richiede l'impiego di strumentazioni che le sviluppino.

In caso di eventuali futuri mutamenti nelle lavorazioni che comportino variazioni dello stato attuale si procederà a nuova valutazione.

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE (DLGS 181/08, Titolo XI)

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui agli articoli 15 e 17 del DLgs 81/08, il datore di lavoro, in base all'art. 290 del DLgs 81/08, ha valutato i rischi specifici derivanti da un probabile sviluppo di atmosfere esplosive ed ha adottato le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività per prevenirne la formazione (art. 289 DLgs 81/08)

14. VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO (DLGS 181/08, Titolo IX, Capo I)

Gli unici prodotti chimici utilizzati nell'attività d'ufficio sono quelli per uso cancelleria.

Essi sono acquistati in quantità limitate in confezioni commerciali di comune reperibilità ed il loro utilizzo avviene sempre in condizioni circoscritte e limitate.

Tali prodotti sono generalmente:

- toner per stampa
- materiali per cancelleria (bianchetto, colle, ecc.).

Durante l'attività sanitaria vengono utilizzate saltuariamente piccole quantità di alcool denaturato, alcool puro, disinfettanti a base di iodio e/o di cloruri, pomate e creme. Tali sostanze vengono utilizzate con l'ausilio dei DPI in dotazione (guanti, mascherina).

Viste le modeste quantità impiegate, i tempi di esposizione ridottissimi, le basse caratteristiche di pericolo generalmente associate a tali prodotti (ove presenti), si ritiene che, ai sensi dell'art. 223 del DLgs 81/08 la natura, l'entità dei rischi connessi con l'utilizzo di tali prodotti chimici pericolosi rappresentano un rischio **basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori** pertanto non si procede ad ulteriori approfondimenti.

15. VALUTAZIONE DELLE AREE COMUNI E DEGLI EDIFICI

15.1 FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE AREE COMUNI E PER GLI EDIFICI

FATTORI DI RISCHIO
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 AREE DI TRANSITO
03 SCALE FISSE E PORTATILI, PONTEGGI, ALTRE ATTREZZATURE PER LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA
08 RISCHIO ELETTRICO
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE
26 ILLUMINAZIONE

15.2 FATTORI DI RISCHIO ESCLUSI PER LE AREE COMUNI E PER GLI EDIFICI

FATTORI DI RISCHIO
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
02 SPAZII DI LAVORO
04 MACCHINE
05 ATTREZZI MANUALI
06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
07 IMMAGAZZINAMENTO
09 APPARECCHI A PRESSIONE
10 RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
11 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12 MEZZI DI TRASPORTO
13 PERICOLO DI INCENDIO
14 PERICOLI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
15 RISCHI CHIMICI
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
17 ESPOSIZIONE AD CANCEROGENI
18 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
19 VENTILAZIONE
20 CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE
21 ESPOSIZIONE A RUMORE
22 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
23 MICROCLIMA TERMICO
24 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
25 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

27 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
28 CARICO DI LAVORO MENTALE
29 VIDEOTERMINALI
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (Rischi Trasversali)
30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO.
33 FORMAZIONE
34 INFORMAZIONE
35 PARTECIPAZIONE
36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
37 MANUTENZIONE E COLLAUDI
38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
40 SORVEGLIANZA SANITARIA
41 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

15.3 VALUTAZIONE DELLE AREE COMUNI

Per la valutazione delle aree in oggetto sono stati considerati i fattori di rischio: **Aree di transito, Scale fisse a gradini e Illuminazione artificiale.**

Per le aree comuni di transito si intendono tutti i percorsi esterni ai fabbricati.

Non si intendono aree comuni quelle dedicate ad impianti o depositi specifici, normalmente recintati e il cui accesso è riservato solo a personale specializzato ed autorizzato.

Si specifica che la gestione delle parti comuni è a cura della proprietà (Aquila Sviluppo S.p.a.).

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA		INTERVENTI DI PREVENZIONE		P	G	R
01 AREE DI TRANSITO	Le pavimentazioni delle vie e dei passaggi sono sicure in relazione alle condizioni d'uso (in generale regolari ed uniformi, normalmente pulite da sostanze sdruciolevoli).			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
	Il livello di illuminazione è adeguato in ogni zona di passaggio			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
	I passaggi utilizzati da veicoli permettono il transito dei pedoni senza incorrere in situazioni di pericolo			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
03 SCALE	Esiste cartellonistica di rispetto velocità per i mezzi che vi transitano			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
	Esistono scale fisse a gradini			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
	Le scale sono costruite in modo robusto e conforme alle modalità d'uso e sono in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall'affollamento in condizioni di emergenza			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE		INTERVENTI DI PREVENZIONE		P	G	R
26 ILLUMINAZIONE	La visibilità e i livelli di illuminazione sono sufficienti			1	1	Mantenimento delle condizioni attuali

15.4 VALUTAZIONE DEGLI EDIFICI

Per la valutazione delle aree in oggetto sono stati considerati i fattori di rischio: **RISCHIO ELETTRICO**

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA		INTERVENTI DI PREVENZIONE			P	G	R	Mantenimento delle condizioni attuali
08 RISCHIO ELETTRICO	Effettuata la verifica da parte della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Settore Impiantistico/Antinfortunistico su incarico di Aquila Sviluppo dell'impianto di messa a terra e contro le scariche atmosferiche il 21.04.2011				1	1	1	

16. VALUTAZIONE DELLE MANSIONI

Nell'ambito della Valutazione dei Rischi delle Mansioni sono stati valutati tutti i fattori di rischio applicabili alla mansione analizzata relativi sia alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori che agli Aspetti Organizzativi e Gestionali.

16.1 FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE SINGOLE MANSIONI

FATTORI DI RISCHIO
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 AREE DI TRANSITO
02 SPAZZI DI LAVORO
03 SCALE PORTATILI
04 MACCHINE
05 ATTREZZI MANUALI
06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
08 RISCHIO ELETTRICO
13 PERICOLO DI INCENDIO
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
19 VENTILAZIONE
20 CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE
23 MICROCLIMA TERMICO
26 ILLUMINAZIONE
28 CARICO DI LAVORO MENTALE
29 VIDEOTERMINALI
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (Rischi Trasversali)
30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO.
33 FORMAZIONE
34 INFORMAZIONE
35 PARTECIPAZIONE
36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
37 MANUTENZIONE E COLLAUDI
38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
40 SORVEGLIANZA SANITARIA

16.2 FATTORI DI RISCHIO ESCLUSI PER LE SINGOLE MANSIONI PERCHE' NON APPLICABILI

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
07 IMMAGAZZINAMENTO
09 APPARECCHI A PRESSIONE
10 RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
11 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12 MEZZI DI TRASPORTO
14 PERICOLI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
15 RISCHI CHIMICI
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
17 ESPOSIZIONE AD CANCEROGENI
18 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
21 ESPOSIZIONE A RUMORE
22 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
24 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
25 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
27 CARICO DI LAVORO FISICO
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (Rischi Trasversali)
41 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

16.3 SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LE SINGOLE MANSIONI

	FATTORI DI RISCHIO	1-ADDETTO LAVORO D'UFFICIO
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	01 AREE DI TRANSITO	X
	02 SPAZI DI LAVORO	X
	03 SCALE FISSE E PORTATILI	X
	04 MACCHINE	X
	05 ATTREZZI MANUALI	X
	06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI	X
	08 RISCHIO ELETTRICO	X
	13 PERICOLO DI INCENDIO	X
	15 RISCHI CHIMICI	
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI	16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	
	19 VENTILAZIONE	X
	20 CLIMATIZZAZIONE IDUSTRIALE	X
	23 MICROCLIMA TERMICO	X
	26 ILLUMINAZIONE	X
	28 CARICO DI LAVORO MENTALE	X
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	29 VIDEOTERMINALI	X
	30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	X
	31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ	X
	32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO	X
	33 FORMAZIONE	X
	34 INFORMAZIONE	X
	35 PARTECIPAZIONE	X
	36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO	X
	37 MANUTENZIONE E COLLAUDI	X
	38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	X
	39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO	X
	40 SORVEGLIANZA SANITARIA	X
	41 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	

16.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER LE SINGOLE MANSIONE

16.4.1 MANSIONE 1 (ADDETTO LAVORO D'UFFICIO)

Datore di Lavoro	P. AMBROSIO
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Attività svolta principalmente in sede con impiego di comuni attrezzature quali PC, stampanti, fotocopiatrici, fax, modem, telefono • L'attività di coordinamento delle manutenzioni comporta l'impiego occasionale di scale scale portatili o altre attrezzature per le verifiche dei lavori in quota, • Attività di guardiana • Componente della squadra di emergenza
Fattori di Rischio	<ul style="list-style-type: none"> • 01 AREE DI TRANSITO • 02 SPAZI DI LAVORO • 03 SCALE PORTATILI • 04 MACCHINE • 05 ATTREZZI MANUALI • 06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI • 08 RISCHIO ELETTRICO • 13 PERICOLO DI INCENDIO • 19 VENTILAZIONE • 20 CLIMATIZZAZIONE IDUSTRIALE • 23 MICROCLIMA TERMICO • 26 ILLUMINAZIONE • 28 CARICO DI LAVORO MENTALE • 29 VIDEOTERMINALI • 30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • 31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ • 32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO • 33 FORMAZIONE • 34 INFORMAZIONE • 35 PARTECIPAZIONE • 36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO • 37 MANUTENZIONE E COLLAUDI • 38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • 39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO • 40 SORVEGLIANZA SANITARIA
Macchine/Impianti/Attrezzi	VDT, stampanti, fotocopiatrici, fax, modem, telefono, scale portatili
DPI	<ul style="list-style-type: none"> • Scarpe di sicurezza • Guanti antitaglio • Guanti in vinile
Infortuni significativi	-
Sorveglianza sanitaria	- Visita medica, oculistica e esame del rachide con periodicità quinquennale o biennale secondo quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs 81/08
RSPP	F. Cicerone
Medico Competente	ALDO MALCANGI

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 AREE DI TRANSITO
Il pavimento dei corridoi/passaggi è sicuro in relazione alle lavorazioni e all'uso
Il pavimento dei corridoi e dei passaggi è regolare ed uniforme
Il pavimento dei corridoi/passaggi è mantenuto pulito in particolare da sostanze sdruciolevoli
I dislivelli del pavimento dei corridoi e passaggi sono corretti con rampe di pendenza inferiore all'8%
Le zone di passaggio sono mantenute libere da ostacoli
La larghezza delle porte dei corridoi/passaggi è adeguata in funzione del numero potenziale di utenti, dei mezzi e dei materiali movimentati (CPI; per transiti di sole persone è adeguato se conforme al punto 02.12)
Il livello di illuminazione è adeguato in ogni zona di passaggio
02 SPAZI DI LAVORO
Le pavimentazioni dei luoghi di lavoro sono sicure in relazione alle condizioni d'uso (regolari, uniformi, pulite da sostanze sdruciolevoli).
Corridoi e passaggi sono di larghezza adeguata in relazione al numero delle persone, ai mezzi e ai materiali movimentati, e comunque non inferiore alla larghezza delle porte che vi confluiscono.
Spazi e volumetria degli ambienti sono adeguati.
L'altezza dei locali è adeguata.
La distanza tra i macchinari consente interventi per manutenzione e pulizia.
Le aree di lavoro sono ordinate, senza ostacoli e protette da interferenze.
Gli arredi sono in buono stato.
Porte, vie ed uscite di emergenza sono in numero sufficiente, adeguatamente dimensionate, apribili dall'interno durante il lavoro, libere da impedimenti, che non creano ingombri pericolosi sui passaggi.
I portoni dedicati alla circolazione veicoli sono separati da quelli per i pedoni.
Le porte trasparenti sono realizzate in materiali sicuri e sono facilmente individuabili anche se non dotate di segno all'altezza degli occhi.
Le porte motorizzate dispongono di arresto di emergenza e azionamento manuale in caso di mancanza di energia.
I percorsi e le uscite di emergenza sono segnalati, dotati di illuminazione di sicurezza, sgombri da ostacoli, adeguati a quanto richiesto dalla normativa antincendio.
03 SCALE PORTATILI
Esistono scale portatili (a mano) a compasso
Le scale portatili sono in buono stato, con pioli integri e sono costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parte 1° e parte 2°, e dotate di certificazione tecnica del costruttore.
Le scale portatili si utilizzano per i lavori in quota in modo occasionale
Le modalità d'uso delle scale portatili sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede
Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza
Si evita che sulle scale portatili salga più di un lavoratore
Non è ammessa la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento
04 MACCHINE
Le parti pericolose delle macchine sono non accessibili per progettazione, costruzione e/o ubicazione. In caso contrario sono dotate di adeguate protezioni.
Le protezioni sono situate a distanza tale dalla zona di pericolo così da impedire fisicamente da venirci a contatto

Le protezioni sono tali da eliminare il rischio di proiezione di materiali, in caso questo esista
Salvo esigenze tecniche particolari, esistono protezioni fisse che impediscono l'accesso a parti pericolose se non in caso di manutenzione, sostituzione, ecc.
Il loro fissaggio è garantito da sistemi che richiedono l'impiego di attrezzi o chiavi per poter essere tolte o aperte
Nel caso in cui per esigenze tecniche non siano applicabili protezioni fisse esistono protezioni mobili (apribili o rimovibili dal lavoratore senza l'uso di attrezzi o chiavi)
Quando possibile le protezioni mobili, in caso di apertura, restano collegate alla macchina
Le protezioni mobili sono asservite all'arresto e alla messa in marcia della macchina
Quando possibile le protezioni regolabili sono automatizzate
I dispositivi di sicurezza garantiscono l'inaccessibilità delle parti pericolose ad altre persone non addette
La regolazione dei dispositivi di sicurezza è modificabile solo in base ad un'azione volontaria
I dispositivi di sicurezza sono tali che la mancanza o il malfunzionamento di uno dei loro organi impedisce la messa in marcia o provoca l'arresto delle parti pericolose
Le macchine che emettono o impiegano sostanze pericolose sono dotate di idonei dispositivi di captazione o segregazione
Le funzioni dei comandi sono identificate in modo chiaro ed inequivocabile (simbologia conosciuta agli addetti, in italiano)
Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente visibili ed identificabili e costruiti in modo da resistere agli sforzi prevedibili
Gli organi di avviamento e arresto di motori e macchine sono collocati al di fuori delle zone di pericolo e la loro manovra non comporta rischi supplementari o posizioni non ergonomiche.
Gli organi di avviamento di motori e macchine sono manovrabili solamente in modo intenzionale.
L'operatore controlla, dalla sua postazione di manovra, le zone di pericolo conseguenti l'avviamento della macchina
L'interruzione ed il successivo ritorno dell'energia (elettrica, pneumatica, idraulica, ecc.) non comporta situazioni di pericolo conseguenti al riavviamento automatico della macchina
Se utili per ridurre il rischio esistono uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili
I segnali, i monitor, i quadri di controllo, di presentazione e visualizzazione delle informazioni inerenti la macchina sono identificati ed interpretati in modo inequivocabile.
Gli organi di collegamento (viti, bulloni, giunzioni, etc.) presenti sugli elementi in movimento delle macchine non presentano parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati
Le macchine sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che pregiudichino la loro stabilità e resistenza o quella degli edifici
Esistono avvisi chiaramente visibili che fanno esplicito divieto di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine durante il moto
Esiste un Manuale o una documentazione sufficiente per realizzare in sicurezza: messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia etc... (se non esiste passare al punto 04.30)
La macchina è installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme al Manuale o alla documentazione
Gli operatori addetti alla macchina sono stati addestrati conformemente al Manuale o alla documentazione
Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulla macchina sono conformi alle caratteristiche richieste per essi nel Manuale o nella documentazione
L'operatore è stato formato ed addestrato nella conduzione della macchina
Gli utensili che possono essere montati sulla macchina sono conformi alle relative norme di buona tecnica e alle caratteristiche della macchina
05 ATTREZZI MANUALI
La disponibilità è soddisfacente per numero, tipologia e qualità e lo stato di conservazione è buono
Lo stivaggio avviene con sistemi adeguati

Le modalità di utilizzo non richiedono sforzi o movimenti bruschi.

06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI

In generale gli oggetti da manipolare non comportano rischio di caduta, non sono scivolosi ed hanno forma tale da facilitarne l'afferramento.

In generale la manipolazione non comporta la necessità di movimenti bruschi, posizioni instabili ed avviene in condizioni ambientali accettabili.

Gli oggetti manipolati hanno caratteristiche tali da non comportare rischi emissione di sostanze nocive, polveri.

08 RISCHIO ELETTRICO

Tutti gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alle norme CEI con i dovuti sezionamenti e al DM 37/08.

Sono vietati i lavori su parti in tensione.

Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l'indicazione delle caratteristiche costruttive, della tensione, della intensità e tipo di corrente

I cavi flessibili di alimentazione non costituiscono intralcio al passaggio

I cavi flessibili di alimentazione, le spine, le prese, sono integri, privi di riparazioni non a regola d'arte, dotati di marchio di conformità, e di caratteristiche adeguate all'ambiente e alle condizioni d'impiego

Le prese multiple (ciabatte) sono collegate a prese dotate di dispositivo di protezione contro i sovraccarichi, non sono utilizzate in cascata o per carichi superiori a quelli ammissibili dall'impianto e vengono usate solo in luoghi dove non sono sottoposte a sollecitazioni o umidità.

I quadri elettrici sono chiusi con chiave, viti o bulloni, oppure dotati di interruttore generale interbloccato.

Le alimentazione da presa > 16 A sono dotate di interruttore interbloccato.

Non vengono effettuati collegamenti provvisori.

Gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche vengono verificati con periodicità biennale

Le parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro i contatti accidentali sono collegate a terra conformemente alle norme CEI.

13 PERICOLO DI INCENDIO

La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è visibile.

I lavoratori sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio.

I lavoratori sono a conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

19 VENTILAZIONE

Il sistema di ventilazione consente ricambi d'aria adeguati in tutte le tipologie di locali.

Nei servizi igienici privi di aperture verso l'esterno, sono assicurati adeguati ricambi d'aria; il ricambio avviene senza ricircolo.

Il sistema di ventilazione consente ricambi d'aria adeguati in tutte le tipologie dei locali..

Il sistema di ventilazione forzata è correttamente progettato, costruito e dimensionato e regolarmente mantenuti; le prese d'aria esterna sono installate lontano da fonti di inquinamento.

I sistemi di aspirazione localizzata e sono correttamente progettati, costruiti e dimensionati e regolarmente mantenuti.

20 CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

L'impianto di condizionamento garantisce il mantenimento dei parametri microclimatici a livelli di comfort.

Il sistema di diffusione dell'aria non è tale da creare correnti fastidiose, è mantenuto regolarmente, le griglie non sono ostruite.

In caso di blocco dell'impianto le condizioni microclimatiche si mantengono accettabili.

I sistemi di umidificazione sono gestiti in modo da evitare rischi di diffusione di agenti biologici patogeni.

23 MICROCLIMA TERMICO

Il microclima nell'ambiente di lavoro non provoca lamentele da parte del personale e in generale i parametri microclimatici sono conformi agli standard aziendali.

Le superfici vetrate o radianti sono schermate in modo da non produrre condizioni microclimatiche sfavorevoli.

Nel periodo estivo la differenza di temperatura tra interno ed esterno è tale da evitare sbalzi eccessivi.

26 ILLUMINAZIONE

Il sistema di illuminazione artificiale non provoca lamentele da parte del personale.

I locali sono dotati di illuminazione naturale e artificiale.

Le caratteristiche il posizionamento e la manutenzione dei corpi illuminanti sono adeguati con assenza di fenomeni di abbagliamento e zone d'ombra.

Esiste un sistema di illuminazione di sicurezza adeguatamente mantenuto.

Esistono sistemi di illuminazione localizzata nei punti dove sono richiesti livelli superiori a quelli ambientali.

28 CARICO DI LAVORO MENTALE

L'organizzazione del lavoro e i sistemi tecnici applicati non comportano carichi di informazione, livelli di attenzione tali da creare condizioni di particolare affaticamento.

Non vi è possibilità di errori di comprensione che possano comportare effetti gravi per le persone o le installazioni.

Gli operatori sono addestrati a riconoscere e ad elaborare le informazioni generate dalle macchine (collaudatori, capi intermedi di produzione e di magazzino) senza necessità di memorizzazione eccessiva di dati.

29 VIDEOTERMINALI

Nell'insieme delle proprie caratteristiche ed elementi le postazioni a videoterminale rispondono ai requisiti di ergonomia

Nella distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali si evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni

Il lavoratore impiegato in attività comportante l'uso di VDT è sottoposto a visite mediche preventive e periodiche

Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli

I caratteri dello schermo hanno una buona definizione, sono chiari e di grandezza sufficiente

L'immagine sullo schermo è stabile

Il monitor è orientabile e facilmente inclinabile per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore

Il monitor non presenta riflessi o riverberi che possono causare fastidio o molestia all'utilizzatore

La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo del monitor sono facilmente regolabili da chi utilizza il videoterminale

La tastiera è inclinabile e dissociata allo schermo ed è tale da non costringere il lavoratore a posizioni scomode e defatiganti

Lo spazio davanti alla tastiera consente un appoggio per le mani e gli avambracci dell'utilizzatore

I simboli dei tasti sono facilmente leggibili dall'utilizzatore

La superficie della tastiera è opaca

Il piano di lavoro ha una superficie di colore chiaro possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente; di dimensioni sufficienti e permette una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accesso

Il piano di lavoro e lo spazio a loro disposizione è tale da permettere ai lavoratori una posizione comoda

Il piano di lavoro ha una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo

Il sedile di lavoro è stabile, permette all'utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda

I sedili hanno altezza regolabile
Lo schienale dei sedili è regolabile in altezza e in inclinazione
Il piano e lo schienale sono regolabili in maniera indipendente
I sedili hanno i bordi del piano smussati e in materiale adeguato
Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non producono eccessi di calore che possano essere fonte di disturbo per i lavoratori
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le conoscenze dei lavoratori sono adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati
Le informazioni e documentazione rilasciate sono chiare ed adeguate per le mansioni
Il lavoratore è a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi
Il lavoratore è in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi
Il rapporto con i capi è impostato sulla collaborazione
Il lavoro non implica lo svolgimento di turni notturni
31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ
E' stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi dell'art. 31D.Lgs.81/08 e nominato il Responsabile di detto Servizio (Fiorella Cicerone)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è adeguato sia quanto al numero di componenti sia quanto alla loro preparazione e capacità, sia quanto ai mezzi a disposizione, per far fronte ai compiti che gli sono assegnati
L'attenzione alla Prevenzione dei Rischi sul lavoro da parte dell'Azienda è stata divulgata a tutto il personale
Sono chiaramente definite le funzioni e gli strumenti relativi alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica dell'Azienda
Le responsabilità, le funzioni ed i compiti riguardo alla Prevenzione dei rischi sul lavoro sono distribuiti in modo da abbracciare tutto il personale dell'Azienda
La Direzione aziendale dimostra la propria preoccupazione per le condizioni del lavoro del personale anche nella gestione quotidiana
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO
In funzione della VDR si sono determinati gli obiettivi concreti da raggiungere in tema di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro
E' stato stabilito un programma per la realizzazione degli obiettivi e delle attività di prevenzione necessarie
Le linee aziendali dispongono di mezzi materiali e risorse umane adeguati per realizzare il programma di Prevenzione.
Si sono stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività programmate (report periodico)
Si sono predisposti i mezzi per attuare la formazione e l'informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione
Il piano di azione è stato approvato formalmente dalla Direzione
33 FORMAZIONE
Tutti i lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando è introdotta una nuova tecnologia
La formazione dei lavoratori è specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono
La formazione dei lavoratori è aggiornata all'evoluzione dei rischi ed al sopraggiungere di nuovi rischi
La formazione dei lavoratori è impartita durante l'orario di lavoro
Le iniziative di formazione sono dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare le loro attitudini allo svolgimento delle mansioni, le loro motivazioni all'interno dell'organizzazione, la loro capacità di far fronte in modo adeguato al rischio
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
Il RSPP è in possesso dei titoli specifici secondo quanto previsto dal DLgs 81/08
I lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ricevono una formazione adeguata
34 INFORMAZIONE
I lavoratori ricevono informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti in Azienda e specifici dell'attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate
Si sono informati tutti i lavoratori circa il Medico competente, il RSPP, i nominativi degli incaricati del servizio di Pronto Soccorso, di Evacuazione e Antincendio e circa i contenuti dei relativi piani di sicurezza
I lavoratori incaricati dei servizi di Pronto Soccorso, Evacuazione ed Antincendio sono stati informati in modo specifico sulla prevenzione dei rischi specifici allo svolgimento dell'incarico
35 PARTECIPAZIONE
I lavoratori aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per esercitare le loro funzioni
35 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
Le mansioni speciali sono riservate al personale specializzato all'uopo incaricato
E' correttamente applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro
36 MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato
38 DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
Nella scelta ed acquisto di DPI si verifica il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la coesistenza di rischi simultanei
I lavoratori o i loro Rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei
La Direzione esige l'uso dei DPI
I lavoratori sono adeguatamente informati e formati circa la necessità ed il corretto uso dei DPI
Esiste un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato
I DPI sono adatti alle caratteristiche psico-fisiche dei lavoratori che li utilizzano
E' assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione
I lavoratori hanno cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa e li utilizzano conformemente alla formazione ed informazione ricevute
Sono stati previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI
Esiste una normativa interna che regola l'uso dei DPI nei posti di lavoro ove sono previsti, specificandone l'obbligatorietà
Sono stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori al termine dell'utilizzo e tali procedure sono osservate dai lavoratori
Le schede di dotazione dei DPI sono regolarmente aggiornate
39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
Sono stati designati, dal datore di lavoro i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza in materia di primo soccorso e antincendio
Esiste un Piano di Emergenza (PE) che comprende un Piano Antincendio ed un Piano di Evacuazione redatto da Aquila Sviluppo, proprietaria di tutto il plant.
Il PE prevede i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze
Il PE prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze

Il PE contiene il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori
Il PE contiene istruzioni e prevede misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente ed autonomamente in caso di emergenza
Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente
Si realizzano verifiche periodiche del PE mediante simulazioni di addestramento
Nel caso siano presenti disabili tra i dipendenti il datore di lavoro incarica almeno due lavoratori per la loro assistenza in caso di evacuazione per emergenza
Esiste un Servizio di Pronto Soccorso (Infermeria aziendale con presidio medico-sanitario)
Ogni anno viene effettuata la prova di evacuazione generale alla quale partecipano tutte le aziende del comprensorio
I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione e formazione sul comportamento da tenere in caso di emergenza
40 SORVEGLIANZA SANITARIA
L'Azienda ha lavorazioni per le quali è prescritta la Sorveglianza Sanitaria a norma delle vigenti leggi.
La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal medico competente appositamente nominato dal Datore di Lavoro in accordo con il RLS
La Sorveglianza Sanitaria comprende accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica
La Sorveglianza Sanitaria comprende gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori e per il rinnovo di idoneità alla mansione specifica
Il Medico competente esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie dei lavoratori
Il Medico competente informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti
Il Medico competente informa sui risultati anonimi collettivi il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il Datore di lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione
Esiste una collaborazione attiva tra il Datore di Lavoro, il Medico competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nella definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori
Il Medico competente collabora nei programmi e nelle attività di formazione ed informazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza
Il Medico competente visita almeno una volta l'anno i luoghi di lavoro insieme con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

17. VALUTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Sono state prese in considerazione , indipendentemente dalla mansione svolta, alcune categorie particolari:

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)	Il datore di lavoro ha dato informazione a tutte le lavoratrici dei loro diritti (D.Lgs. 645/96; D.Lgs.151/2001) con apposita segnalazione in bacheca ed è stata effettuata la formazione a tutte le lavoratrici. Vedi documento Valutazione dei Rischi delle Lavoratrici Madri.
Lavoratori che effettuano lavoro notturno (D.Lgs. 26/11/1999, n. 532; D.Lgs 0/04/2003, n. 66)	Non si eseguono attività lavorative rientranti nella tipologia di lavoro notturno.
Lavoratori somministrati (interinali) (D.Lgs. 10/09/ 2003, n. 276)	Prima di essere introdotti nel ciclo produttivo, una volta avuto il giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Medico competente, sono informati e formati sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nei luoghi di lavoro e relativi alla loro mansione; sono addestrati sull'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in caso necessari, sono dotati dei DPI specifici previsti per l' attività Attualmente non sono presenti in Stabilimento lavoratori somministrati.
Lavoratori portatori di handicap (D.Lgg. 104/1992, D.Lgs 68/1999)	Attualmente non sono presenti in azienda lavoratori portatori di handicap.

SEZIONE 04: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

INDICE

18. INTRODUZIONE	48
18.1 LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO.....	49
18.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE-IMPIANTISTICHE DELLO STABILIMENTO.....50	
18.4 IMPIANTI TECNOLOGICI E AUSILIARI (AQUILA SVILUPPO).....	50
18.5IMPIANTO ANTINCENDIO.....	51
18.6 PROTEZIONI PASSIVE.....	51
18.7 PROTEZIONI ATTIVE	51
18.8 ALTRI IMPIANTI	52
19. PLANIMETRIE	53
19.1 VIE DI EVACUAZIONE E PUNTI DI RACCOLTA	53
19.2 USCITE DI EMERGENZA MODULO 2	54
19.3 ESTINTORI MODULO 2	55
20. VALUTAZIONE RICHIO INCENDIO	56
20.1 PERSONALE ED ATTIVITÀ.....	56
20.2 PRESENZA DI MATERIALI COMBUSTIBILI/INFIAMMABILI	56
20.3 SORGENTI DI INNESCO	56
20.4 CONCLUSIONI.....	57
21.VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DELLE SQUADRE DI EMERGENZA	58
21.1 IDENTIFICAZIONI DEI PERICOLI	58
21.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	58
21.3 MISURE PREVENTIVE	58
21.4 SORVEGLIANZA SANITARIA	59
21.5 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA	59
21.6 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO (D.M. n. 388/2003)	60
21.7 DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA.....	71
21.8 COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA (infortuni, malori etc.)	61
21.9 MODALITÀ DI CHIAMATA DEL PRONTO SOCCORSO ESTERNO (118).....	61
21.10 SEGNALETICA	71

18. INTRODUZIONE

Il D.M.10 Marzo 1998 – emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1 del già citato D.Lgs 626/94 - introduce l'obbligo, indistintamente per tutte le aziende pubbliche e private, di individuare ed applicare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio previste specificatamente in funzione della valutazione del rischio d'incendio.

La valutazione del rischio incendio è stata eseguita attraverso l'identificazione dei pericoli, dei lavoratori esposti e della verifica delle attività in oggetto rispetto alle norme vigenti ed ai criteri generali di sicurezza antincendio e contiene, fra l'altro:

- la data di effettuazione della valutazione;
- I pericoli identificati;
- I lavoratori e altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione;

Tra i pericoli di incendio sono stati presi in considerazione:

- le caratteristiche costruttive ed impiantistiche dello stabilimento;
- le varie fasi dell'attività esercitata
- la presenza di materiali combustibili ed infiammabili;
- le possibili fonti di innesco;
- le caratteristiche organizzative-gestionali dello stabilimento.

Il contenuto del presente documento è mirato per l'efficace controllo e per la pronta gestione delle problematiche legate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio incendio, definendo le modalità attraverso le quali giungere ad un'effettiva riduzione della probabilità d'insorgenza degli incendi e ad un'efficace limitazione delle sue eventuali conseguenze.

18.1 LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

DLgs 81/2008	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
DM 37/2008	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
DM 10/3/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
D.P.R 577/1982	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio.
D.P.R 689/1959	Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando dei VV.F.
DM 16/2/1982	Modifica al D.M. 27/9/65 per la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.P.R 37/1998:	Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
DM 4/5/1998	Modalità di presentazione e contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi.
D. Lgs 493/96	Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
D.P.R. 151/2011	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
UNI 9177	Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.
UNI 9485	Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti a colonna.
UNI 9486	Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti sottosuolo.
UNI 9489	Apparecchiature per estinzione incendi – Impianti fissi di estinzione automatizzati (sprinkler).
UNI 9491	Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti fissi e estinzione automatica a pioggia – Erogatori sprinkler.
UNI 9492	Estintori carrellati.
UNI 9494	Evacuatori di fumo e di calore.
UNI 9723	Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura.
UNI EN 3	Estintori portatili.

18.2 DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

Si rimanda alla sez. 01.

18.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED IMPIANTISTICHE DELLO STABILIMENTO

	Materiali.	Trattamenti superficiali (pannelli, intonaci, rivestimenti, ecc).
Pareti	Cemento armato	Intonaco e verniciatura Formica Lamiera
Soffitto.	Lamiera	
Pavimento.	Antistatico industriale.	
Struttura portante.	Pilastri di cemento armato.	

18.4 IMPIANTI TECNOLOGICI E AUSILIARI (AQUILA SVILUPPO)

CENTRALE TERMICA	RISCHIO			MANUTENZIONE		
	BASSO	X MEDIO	ALTO	TRIM.	X SEM.	ANN
Ubicazione	Posta in locale separato in gestione alla ditta ITECO srl.					
Alimentazione:	Gas Metano					
N° caldaie:	5 Marca Biasi					
Potenza:						
Kcal	3000000	133000	133000	5000000	5000000	
Note:						
CABINA ELETTRICA	RISCHIO			MANUTENZIONE		
	BASSO	X MEDIO	ALTO	TRIM.	SEM.	X ANN
Ubicazione:	Posta in locale separato in gestione alla ditta ITECO srl.					
Cent. Trasf.	N° 4 Trasformatori in resina da 1600 KVA					
Note:						
CENTRALE ARIA COMPRESSA	RISCHIO			MANUTENZIONE		
	BASSO	X MEDIO	ALTO	TRIM.	X SEM.	ANN
Ubicazione:	Posta in locale separato in gestione alla ditta ITECO srl.					
Compressori N°	3 della Atlas Copco					
Capacità	7,5 Bar					
Note:						

18.5 IMPIANTO ANTINCENDIO

Lo Stabilimento è protetto da impianto antincendio costituito da:

TIPO	SI	NO
a) N° 31 idranti (posti esternamente agli edifici) UNI 45;		X
d) N. 228 Estintori dislocati in tutti gli edifici		X
(*) Gli idranti sono alimentati da:		
gruppo motopompe: _____ NO _____		
gruppo elettropompe: _____ N. 2 portata 80 mc/h cad. _____		
vasca di raccolta : _____ NO _____		
(*) Di proprietà e competenza Aquila Sviluppo SpA		

18.6 PROTEZIONI PASSIVE

STRUTTURE	
Muri Esterni:	Cemento armato
Solai	Lamiera

PROTEZIONI PASSIVE	SI	NO
Porte tagliafuoco		X
Torrini		X
Uscite di sicurezza	X	
Percorsi di emergenza	X	
Finestre	X	
Cartellonistica di sicurezza	X	
Luci d'emergenza	X	

18.7 PROTEZIONI ATTIVE

PROTEZIONI ATTIVE: Idranti	SI	NO
UNI 45 N° (posti esternamente ai locali)	X	


UNI 70 N°		X
PROTEZIONI ATTIVE: Estintori	SI	NO
Polvere N° 56	X	
CO2 Kg 5 N°172	X	
PROTEZIONI ATTIVE: Sistemi di segnalazione	SI	NO
Pulsanti manuali di segnalazione di incendio	X	
Impianto automatici di rivelazione di incendio a fungo	X	
Evacuatori di fumo e di calore		X
Pulsanti d'intercettazione della corrente elettrica		X

18.8 ALTRI IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI
<p>Tutti gli impianti elettrici sono realizzati in conformità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> le norme CEI con i dovuti sezionamenti DM 37/08.
Note:
IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO
<p>E' presente all'interno dei locali un sistema di rilevazione fumi collegato alla portineria tramite un software.</p>
IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE
<p>Note: All'interno dello stabile non sono presenti dei torrini per l'evacuazione del calore e del fumo.</p>


19. PLANIMETRIE

19.1 VIE DI EVACUAZIONE E PUNTI DI RACCOLTA




19.2 USCITE DI EMERGENZA CORPO D1-G

INFERMERIA
AQUILA SVILUPPO
HI TECH Srl.



19.3 ESTINTORI CORPO D1-G

- INFERMERIA
- AQUILA SVILUPPO
- HI TECH Srl.



20. VALUTAZIONE RICHIO INCENDIO

Ai fini della valutazione sono state individuate le seguenti di aree:

Uffici	CORPO G-D1
Portineria	

Le aree occupano il piano terra del Corpo G-D1 e confinano Hi-tech Elettronica srl.

20.1 PERSONALE ED ATTIVITÀ

Numero Persone Presenti (dipendenti, interinali, consulenti, ospiti): 10.

Presenza di personale disabile: non sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista è limitata.

Per una descrizione dell'attività lavorativa si rimanda al capitolo sulle mansioni.

20.2 PRESENZA DI MATERIALI COMBUSTIBILI/INFIAMMABILI

- carta, cartone (scatole, imballi, documentazione, raccoglitori, ecc.)
- legno (tavoli, armadi)
- plastica (armature delle apparecchiature utilizzate, telefoni, sedie, ecc.)

All'interno dell'azienda non vengono utilizzati materiali esplosivi (D.Lgs 233/03)

20.3 SORGENTI DI INNESCO

Le sorgenti di innesco possono essere o di origine elettrica o dalla brace di sigaretta

L'utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica costituisce potenziale fonte di innesco.

La probabilità che un incendio possa avere origine da apparecchiature (computers, le stampanti, i fax, gli scanners, le fotocopiatrici, gli strumenti di collaudo) od impianti elettrici è assai remota o nulla in quanto nell'ambito di Aquila Sviluppo s.p.a. vengono utilizzate solo apparecchiature che rispondono alle norme di legge e di buona tecnica (norme CEI, certificato di conformità CE etc.)

Inoltre l'impianto elettrico che alimenta dette apparecchiature è stato realizzato in conformità alle norme CEI, è dotato delle necessarie protezioni contro i corto circuiti e i carichi eccessivi ed è protetto da interruttori differenziali da 30 mA coordinato con la rete di terra.

Relativamente al rischio di innesco derivante da brace di sigaretta nei luoghi di lavoro, si fa presente che all'interno di tutte le aree dell'azienda vige il divieto fumare (legge n. 3 del 23.12.2003, art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3).

20.4 CONCLUSIONI

Nei locali in esame non sono state individuate persone esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività espletata.

Non è presente pubblico occasionale. I lavoratori hanno familiarità con i luoghi di lavoro e sono a conoscenza della dislocazione delle uscite di sicurezza e delle attrezzature specifiche in caso di incendio.

Tutti gli ospiti vengono regolarmente informati sulle procedure da seguire in caso di pronta evacuazione.

Le aree di lavoro non sono caratterizzate dalla presenza di sostanze che possono favorire l'insorgere di incendi e l'eventuale probabilità di insorgenza e di propagazione degli stessi si considera limitata in base:

- al tipo di organizzazione (esistenza di una squadra di emergenza addestrata);
- alle attrezzature antincendio presenti (estintori e idranti);
- alla dislocazione ed al numero adeguato delle uscite di emergenza;
- alla viabilità dei percorsi di evacuazione;
- alla facilità di esodo subordinata al numero di lavoratori presenti;
- al divieto di fumo presente in tutti i locali.

L'azienda è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila.

A seguito dei dati di sintesi riportati e in considerazione dei livelli organizzativi, impiantistici e strutturali evidenziati in base al D.M. 10/03/98 allegato IX punto 9.3.a la società AQUILA SVILUPPO spa complessivamente può essere classificata a rischio d'incendio **MEDIO**.

CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO PER I LOCALI		
• BASSO	X MEDIO	• ALTO

21. VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DELLE SQUADRE DI EMERGENZA

Fanno parte delle squadre di emergenza:

- I lavoratori designati per la lotta contro gli incendi
- I lavoratori incaricati come tutors di persone che possono presentare difficoltà nelle situazioni di emergenza, per problemi psico-fisici.

Per maggiori dettagli a tale riguardo si rimanda al Piano di Emergenza e Coordinamento delle Aziende redatto da Aquila Sviluppo (ultima revisione: Marzo 2007)

21.1 IDENTIFICAZIONI DEI PERICOLI

Non è possibile una precisa e puntuale descrizione di tutte le situazioni di pericolo possibili, considerate le molteplici variabili che possono presentarsi durante un'emergenza.

Sono tuttavia ipotizzabili, sulla base degli eventi più probabili, le seguenti situazioni di pericolo:

- Esposizione a fonti di calore particolarmente elevate e violente (fiamme di incendio);
- Esposizione a fumi, vapori e gas tossici per combustione di materiali diversi;
- Esposizione a polveri irritanti (per crolli di strutture edilizie);
- Fatica fisica, per sforzi intensi e prolungati;
- Possibilità di traumi per urti, cadute a terra, cadute dall'alto di materiali diversi, crolli di strutture edilizie;
- Contatto accidentale con materiali e liquidi biologici di persone ferite o comunque bisognose di soccorso sanitario;

21.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto sopra detto, non è possibile una stima precisa dei rischi effettivi. In linea generale la probabilità di accadimento degli eventi descritti al punto precedente è del tutto eccezionale e quindi il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori è molto modesto. I danni che ne possono derivare sono tuttavia molto rilevanti, in alcuni casi con pericolo di vita o di gravi invalidità permanenti.

Per questi motivi sono comunque necessarie particolari precauzioni e misure di prevenzione come descritto al punto successivo.

21.3 MISURE PREVENTIVE

Fatto salvo quanto già previsto nelle procedure di emergenza, particolare attenzione dovrà essere posta a:

1. formazione e addestramento periodico e specifico dei lavoratori designati che comprenda anche la descrizione dei rischi presenti nelle situazioni di emergenza e durante l'addestramento;

2. controllo periodico che tutte le attrezzature, indumenti e dispositivi individuali di protezione in dotazione siano perfettamente efficienti e prontamente disponibili;
3. sorveglianza sanitaria, preventiva alla designazione e con periodicità almeno biennale, attuata dal medico competente secondo le modalità previste dall'art. 41 del D.Lgs 81/08. Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alle attività previste per la squadra di emergenza, con le consuete modalità previste per i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

21.4 SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori addetti al primo spegnimento incendio sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, preventiva alla designazione e con periodicità biennale attuata dal medico competente secondo le modalità previste dall' art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente esprime un giudizio di idoneità specifico alle attività previste

Visita medica	ECG	Esami emato-urinari Glicemia Creatininemia Transaminasi Gamma GT Colesterolo Trigliceridi Esame urine completo	Spirometria	Visita oculistica
Biennale	Biennale	Biennale	Biennale	Biennale

Il medico competente può decidere periodicità diverse e prescrivere ulteriori accertamenti per particolari condizioni di rischio, con adeguata motivazione da riportare nel documento di VDR, o per problemi di salute individuali, con adeguata motivazione da riportare in cartella sanitaria.

Il medico competente può disporre ulteriori accertamenti sanitari nel caso che un lavoratore partecipando alle attività della squadra di emergenza, sia stato effettivamente esposto a un rischio per la salute.

21.5 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Le situazioni di emergenza vengono gestite con le modalità previste dal " Piano di Emergenza e Coordinamento delle Aziende del Comprensorio dell'Aquila" (in seguito chiamato "Piano di Emergenza") redatto da Aquila Sviluppo S.p.a., in quanto proprietaria di tutto il plant, al quale fanno riferimento tutte le aziende presenti.

Il Piano di Emergenza, oltre a dettare le condizioni per un agevole e sicuro abbandono del luogo (uscite di emergenza di larghezza e numero adeguate, punti di raccolta elusivamente esterni, segnaletica necessaria, illuminazione d'emergenza, limitazioni d'affollamento) definisce le caratteristiche e le azioni della squadra di emergenza gestita da Aquila Sviluppo. Nello stesso piano sono previsti e indicati sia la disponibilità che la dislocazione dei mezzi estinguenti quali estintori e idranti.

Aquila Sviluppo, per il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di protezione antincendio, ha provveduto ad incaricare apposite ditte che effettuano i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e di sicurezza secondo le norme e sulla scorta delle indicazioni dei fornitori

Per maggiori dettagli a tale riguardo si rimanda al Piano di Emergenza e Coordinamento delle Aziende.

Aquila Sviluppo spa ha, comunque, provveduto a:

- designare gli addetti al primo spegnimento incendio (D.Lgs 81/08, art. 18, comma 1 lettera b).
- effettuare la formazione dei lavoratori designati (D.Lgs 81/08, art. 37, comma 9) con specifico corso, sia teorico che pratico, tenuto da funzionari del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, con la collaborazione di docenti interni, si è provveduto alla formazione specifica sul " Piano di Emergenza"
- incaricare il medico competente affinché verificasse la loro idoneità psicofisica
- formare tutto il personale dipendente e non (sommministrati, consulenti, dipendenti da ditte esterne) con appositi corsi tenuti da sul " Piano di Emergenza e Coordinamento delle Aziende del Comprensorio dell'Aquila
- informare gli ospiti sulle procedure da seguire in caso di pronta evacuazione
- effettuare una volta l'anno la prova di evacuazione alla quale partecipano tutte le aziende presenti nel comprensorio.

Gli addetti al primo spegnimento incendio sono gli unici autorizzati ad utilizzare i mezzi di estinzione incendio e intervengono nella fase iniziale, in attesa che arrivi la squadra di emergenza che supporteranno.

Tutto il personale dipendente e gli eventuali ospiti sono a conoscenza dei nominativi dei lavoratori di Aquila Sviluppo spa, incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, e di quelli della squadra di emergenza in quanto gli elenchi sono stati affissi nelle bacheche aziendali.

21.6 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO (D.M. n. 388/2003)

L'infermeria aziendale, gestita da Aquila Sviluppo proprietaria di tutto il plant, presta servizio per tutte le aziende presenti nel comprensorio ed è aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.45 ed è presidiata da un medico e da un infermiere.

Per il trasporto dei pazienti ci si avvale dell'ambulanza del 118.

L'infermeria è dotata di due linee telefoniche, di cui una con accesso esclusivo in sola recezione.

I numeri telefonici (5313- 5927) sono stati resi noti a tutti i dipendenti mediante affissione nelle bacheche aziendali.

21.7 DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA

L'azienda è stata identificata dal datore di lavoro, sentito il medico competente, come

AZIENDA DI GRUPPO B

Pertanto non si è provveduto ad inviare alla ASL competente per territorio la comunicazione.

21.8 COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA (infortuni, malori etc.)

I lavoratori, ogni qualvolta si verifica una emergenza sanitaria, devono avvisare immediatamente il personale dell'infermeria (tel. 5313 – 5927);

Si raccomanda di mantenere la calma e di non interferire con le attività del personale preposto all'emergenza.

21.9 MODALITÀ DI CHIAMATA DEL PRONTO SOCCORSO ESTERNO (118)

E' facoltà esclusiva del personale dell'infermeria, degli addetti al primo soccorso e del personale della portineria centrale chiamare il servizio di emergenza sanitaria (118).

21.10 SEGNALETICA

Esiste apposita segnaletica atta ad avvertire, dei rischi e dei pericoli, le persone esposte, a vietare i comportamenti che potrebbero causare pericolo, a prescrivere i comportamenti necessari ai fini della sicurezza, etc.

Segnali e Cartelli di Divieto

Sono identificabili da forma rotonda e cerchio con banda trasversale a 45 gradi (cerchio e banda di colore rosso). Il cartello riporta poi le varie simbologie che sono oggetto di divieto; le simbologie sono in secondo piano rispetto al cerchio con banda trasversale.

Segnali e Cartelli di Pericolo

Sono identificabili da forma triangolare con bordi neri su fondo giallo, riportanti le varie simbologie oggetto di pericolo.

Segnali e Cartelli di Obbligo

Sono identificabili da forma circolare di colore blu e riportanti le varie simbologie che sono oggetto di obbligo.

Segnali e Cartelli di Sicurezza

Sono identificabili da forma quadrata di colore verde, o rosso o blu riportanti le varie simbologie oggetto della segnalazione della sicurezza.

SEZIONE 06: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

INDICE

22. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	63
22.1 PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI DELLE SINGOLE MANSIONI	65

22. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Conformemente alla metodologia indicata nella Sezione 2 dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, verranno di seguito quantificati i rischi residui al fine di definire i tempi degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.

Tali priorità di intervento definite in base alla citata metodologia verranno rispettate seguendo un programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore.

VALORI DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PRIORITÀ INTERVENTI / AZIONI
R = 1	RISCHIO TRASCURABILE	Non sono necessarie altre azioni correttive ma è indispensabile il mantenimento degli interventi già adottati.
R = 2	RISCHIO BASSO	
R = 3 R = 4	RISCHIO MODERATO	Sono necessarie azioni correttive programmabili nel medio/lungo periodo e il mantenimento degli interventi già adottati
R = 6 R = 8	RISCHIO ALTO	Sono necessarie azioni correttive da programmare nel breve/medio periodo con il mantenimento e il perfezionamento degli interventi già adottati
R ≥ 9	RISCHIO INTOLLERABILE	È necessario provvedere per la temporanea interruzione dell'attività in esame, sino all'attivazione delle azioni correttive programmate e/o individuate. Revisione degli interventi già adottati con l'ottica di una loro modifica e/o un loro potenziamento.

In base alle risultanze della valutazione dei rischi, al fine di tutelare la salute dei lavoratori si intende procedere ai sottoelencati interventi di prevenzione e protezione per migliorare la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro.

22.1 PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI DELLE SINGOLE MANSIONI

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI					
FATTORI DI RISCHIO	INTERVENTI DI PREVENZIONE	P	G	R	
01 AREE DI TRANSITO	Revisione dei percorsi interni in funzione ad ogni cambiamento di lay -out	1	1	1	
02 SPAZI DI LAVORO	Rivedere la segnalazione delle vie di emergenza ad ogni cambiamento di lay -out	1	1	1	
03 SCALE PORTATILI	Controllare al momento dell'acquisto se rispondono ai requisiti richiesti.	1	1	1	
04 MACCHINE	Effettuare una regolare manutenzione delle macchine e attrezzature e verifica dei dispositivi di protezione sulle macchine e attrezzature	1	1	1	
05 ATTREZZI MANUALI	Mantenere gli attrezzi manuali in buono stato di conservazione	1	1	1	
06 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI	Mantenere le condizioni attuali	1	1	1	
08 RISCHIO ELETTRICO	Mantenere con regolarità l'impianto elettrico	1	1	1	
13 PERICOLO DI INCENDIO	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza	1	2	2	
15 RISCHI CHIMICI	Rivedere l'attuale valutazione del rischio chimico se cambiano le condizioni d'uso attuali	1	1	1	
16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	Mantenimento della situazione attuale	1	2	2	
19 VENTILAZIONE	Manutenzione dei dispositivi di aspirazione per le lavorazioni comportanti la produzione di fumi, nebbie, polveri etc..	1	1	1	
20 CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE	Effettuare una manutenzione continua degli impianti di climatizzazione	1	1	1	
23 MICROCLIMA TERMICO	Effettuare una manutenzione continua degli impianti di climatizzazione	1	1	1	
26 ILLUMINAZIONE	Effettuare una manutenzione continua degli impianti di illuminazione	1	1	1	
28 CARICO DI LAVORO MENTALE	Eventuali riorganizzazioni del lavoro non devono comportare carichi di informazione tali da creare condizioni di particolare affaticamento	1	1	1	
30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	L'informazione dei lavoratori deve essere chiara e adeguata alle mansioni	1	1	1	

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
art. 28 D.Lgs 81/08

31 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ	Predisposizione di un sistema di gestione integrato della qualità, sicurezza e ambiente	1	2	2
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO	Aggiornamento continuo della valutazione dei rischi in funzione delle modifiche apportate al lay-out e/o al ciclo produttivo	1	1	1
33 FORMAZIONE	Aggiornamento della formazione dei lavoratori all'assunzione a a cambio mansione	1	1	1
34 INFORMAZIONE	Aggiornamento della formazione dei lavoratori all'assunzione a a cambio mansione	1	1	1
35 PARTECIPAZIONE	Coinvolgimento degli RLS in tutte le scelte dell'azienda inerenti la sicurezza	1	1	1
36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO	Revisione delle procedure ad ogni cambiameto del ciclo produttivo	1	1	1
37 MANUTENZIONE E COLLAUDI	Manutenzione continua degli impianti, delle macchine e attrezzature	1	1	1
38 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Aggiornamento delle schede dei DPI ad ogni cambio mansione	1	1	1
39 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO	Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenze	1	2	2
40 SORVEGLIANZA SANITARIA	Aggiornare il programma sanitario ad ogni cambio mansione ed ad ogni nuova assunzione	1	2	2
41 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	Aggiornare il programma sanitario ad ogni cambiamento di mansione	1	1	1

SEZIONE 7 TUTELA DELLA SALUTE SICUREZZA DELLE
LAVORATRICI MADRI

(ai sensi del D. Lgs. 151/2001)



QUESTO DOCUMENTO, REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 51/01,
VA AD INTEGRARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
EFFETTUATA AI SENSI DEGLI artt. 17, 28 E 29 DEL
D.L.gs 9 APRILE 2008, N. 81

INDICE

23. PREMESSA	69
23.1 UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE	69
23.2 REVISIONE	69
23.3 DEFINIZIONI	70
24. DATI GENERALI DELL' AZIENDA	70
25. PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA	71
25.1 RIENTRO AL LAVORO	72
25.2 PERCORSO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA	73
25. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	74
25.1 ALLEGATO A (lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7)	75
25.2 ALLEGATO B (agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7)	76
25.3 ALLEGATO C (agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11)	77
26. DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	78
26.1 METODOLOGIA ADOTTATA	78
27. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	81
27.1 CONDIZIONI DI LAVORO	81
27.2 AGENTI FISICI	82
27.3 AGENTI BIOLOGICI	82
27.4 AGENTI CHIMICI	82
27.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	84
27.6 LAVORI AI VIDEOTERMINALI	85
28. VALUTAZIONE DEI RISCHI	85
28.1 STRUTTURAZIONE AZIENDALE IN AREE OPERATIVE, PROCESSI E MANSIONI	85
28.2 SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI	86
29. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO COMUNI A TUTTE LE MANSIONI ANALIZZATE	87
30. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LA MANSIONE	88
30.1 MANSIONE 1 (LAVORO D'UFFICIO)	88
31. PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI VALUTATI	90
32. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE PRESCRIZIONI	91

23. PREMESSA

La gravidanza è un aspetto di vita quotidiana della maggior parte delle donne, non deve essere considerata una malattia, quindi, risulta naturale che la salute delle lavoratrici sia oltremodo tutelata nel luogo di lavoro durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento.

La valutazione dei rischi generali effettuata ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in questo caso non è esaustiva, in quanto condizioni e processi di lavoro considerati accettabili in condizioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza, soprattutto in relazione ai cambiamenti di ordine fisiologico e psicologico che avvengono in questo particolare periodo.

Si dovrà effettuare una valutazione dei rischi "ad hoc" ai fini della tutela delle lavoratrici madri secondo le modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 " *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*".

Tale valutazione prenderà in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi.

A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.

23.1 UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazione ai fattori di rischio presenti.

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente.

23.2 REVISIONE

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

23.3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza previste dalla Direttiva 92/85/CEE, si stabiliscono le seguenti definizioni:

- **Lavoratrice Gestante:** ogni lavoratrice che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente quanto previsto dalla legislazione vigente.
- **Lavoratrice Puerpera:** ogni lavoratrice puerpera che, ai sensi della vigente legislazione in merito, informi il proprio datore di lavoro del suo particolare stato.
- **Lavoratrice in Periodo di Allattamento:** ogni lavoratrice in periodo di allattamento che, ai sensi della normativa vigente, informi del suo stato il proprio datore di lavoro.
- **Astensione Anticipata:** deve essere richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l'astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.
- **Astensione Obbligatoria:** ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:
 - due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;
 - un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell'astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo.

Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative.

In caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino. Il datore di lavoro, in caso di impossibilità ad adibire la lavoratrice ad altra mansione, ne informa la DPL.

24. DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Vedi Sezione 1

25. PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Il Datore di Lavoro (DDL):

- a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento
- b) provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi artt. 28 e 29 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
- c) nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- d) quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
- e) nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
 - a. modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile
 - b. procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.

Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi, l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

La lavoratrice :

accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo.

Lavoratrice in periodo di allattamento:

Il Datore di Lavoro comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto.

Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell'avvenuta nascita del figlio al Datore di Lavoro, questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per l'allattamento, anche richiedendo eventualmente il giudizio del MC.

Nel caso che la lavorazione svolta risulti a rischio il Datore di Lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile verifica la disponibilità di eventuali mansioni alternative

cui si potrebbe adibire la lavoratrice in allattamento e ne verifica la compatibilità chiedendo eventualmente il parere al MC.


- Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione.
- Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la lavoratrice alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi, l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio). Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del MC che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.

25.1 RIENTRO AL LAVORO

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

- *Nei primi sette mesi dopo il parto* la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento.
- *Nei primi 12 mesi dopo il parto* la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
- *Periodi di riposo:* durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
- *Allattamento oltre al 7° mese:* in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

25.2 Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



25. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Sono riportati di seguito in maniera non esaustiva i principali riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute delle lavoratrici madri:

L. n. 977/67	Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
L. n. 1204/71	Tutela delle lavoratrici madri
L. n. 877/73	Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
D.P.R. n.1026/76	Regolamento di esecuzione della L. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri
D. Lgs. n 566/94	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio
D.Lgs n. 230/95	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
D.Lgs. n. 645/96	Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
L. n. 25/99	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti (Art. 17 lavoro notturno) dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea — Legge comunitaria 1998
L. n. 53/2000	Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi
D. Lgs. n. 151/01	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8
D.Lgs 81/08	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

25.1 ALLEGATO A (D.Lgs. 151/01)

(Art. 5, DPR 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

25.2 ALLEGATO B (D.Lgs. 151/01)

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

Lavori sotterranei di carattere minerario.

25.3 ALLEGATO C (D.Lgs. 151/01)

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

26. DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve comprendere almeno tre fasi:

- identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite;
- identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.);
- valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi.

Una volta identificati i rischi sarà necessario stabilire se essi rientrano tra quelli considerati pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

Se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D. Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati, mentre se sono compresi nell'allegato C devono essere oggetto di una valutazione in termini quali-quantitativi.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le misure di protezione e prevenzione da adottare (diversa organizzazione del lavoro, modifiche dell'orario di lavoro, cambiamento temporaneo della mansione, ecc.).

Tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza dovranno essere informati dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può essere ancora non consapevole del suo stato e di conseguenza non può darne tempestivamente comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, ed il datore di lavoro deve elaborare un documento ai sensi degli artt. 28 e 29 dello stesso riportante la data di compilazione e dovrà essere sottoscritto da chi ha partecipato alla sua elaborazione.

26.1 METODOLOGIA ADOTTATA

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno G**:

$$R = P \times G$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

PROBABILITÀ (P) DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	CRITERI IDENTIFICATIVI
1	Possibile	La situazione è tale da provocare danni solo a seguito del verificarsi di circostanze del tutto non prevedibili Non esistono simili precedenti Il verificarsi del fatto creerebbe molta sorpresa
2	Poco Probabile	Si ha notizia di fatti simili accaduti in concomitanza di particolari situazioni sfavorevoli Non vi sono elementi per ritenere prevedibile il verificarsi di un danno Il fatto creerebbe una certa sorpresa
3	Probabile	La situazione è tale da lasciare prevedere che si possano verificare dei danni ai lavoratori, anche se non in modo immediato e automatico Casi simili sono sufficientemente frequenti da ritenersi probabili L'accadere del fatto non creerebbe una particolare sorpresa
4	Molto Probabile	Esiste un rapporto diretto tra la situazione riscontrata e il verificarsi del danno (condizionato solo dal caso e/o dal tempo) Alcuni eventi si sono già verificati anche nella stessa azienda Il danno sarebbe considerato come fatto atteso

Per quanto concerne la Gravità del Danno, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è riportata la Scala della Gravità del Danno:

GRAVITÀ (G) DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	CRITERI IDENTIFICATIVI
1	Lieve	L'ipotetico danno può causare un'inabilità al lavoro abbastanza contenuta, ovvero gli effetti sulla salute sono limitati a situazioni di disturbo o disagio senza altre conseguenze
2	Medio	Il danno può comportare delle assenze più prolungate, ma senza effetti invalidanti permanenti Le condizioni di lavoro superano il livello di semplice disagio fisico, ma non si prevede il verificarsi di effetti irreversibili.
3	Grave	Si possono prevedere conseguenze piuttosto gravi, capaci anche di produrre lesioni con invalidità permanenti. I danni per la salute possono avere degli effetti irreversibili e in alcuni casi anche invalidanti.
4	Gravissimo	Si possono oggettivamente prevedere conseguenze con danni estremi: letali o altamente invalidanti.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi** nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di Probabilità/Gravità del danno.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

LEGENDA DEI VALORI DI RISCHIO (R)

		RISCHIO (R)	PROBABILITÀ (P)			
			1	2	3	4
GRAVITÀ (G)	1	1	1	2	3	4
	2	2	2	4	6	8
	3	3	3	6	9	12
	4	4	4	8	12	16

VALORI DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PRIORITÀ INTERVENTI / AZIONI
R = 1	RISCHIO TRASCURABILE	Non sono necessarie altre azioni correttive ma è indispensabile il mantenimento degli interventi già adottati.
R = 2	RISCHIO BASSO	
R = 3 R = 4	RISCHIO MODERATO	Sono necessarie azioni correttive programmabili nel medio/lungo periodo e il mantenimento degli interventi già adottati
R = 6 R = 8	RISCHIO ALTO	Sono necessarie azioni correttive da programmare nel breve/medio periodo con il mantenimento e il perfezionamento degli interventi già adottati
R ≥ 9	RISCHIO INTOLLERABILE	È necessario provvedere per la temporanea interruzione dell'attività in esame, sino all'attivazione delle azioni correttive programmate e/o individuate. Revisione degli interventi già adottati con l'ottica di una loro modifica e/o un loro potenziamento.

27. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti:

27.1 CONDIZIONI DI LAVORO

Orari ed organizzazione del lavoro

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario.

L'organizzazione dell'orario di lavoro può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Inoltre, considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici madri.

Carichi Posturali

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro)

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante).

Stress Professionale

Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi:

- durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress, l'ansietà o la depressione in singole persone;
- una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro;
- può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari.

- l'eventuale esposizione a situazioni che comportano violenza sul posto di lavoro.

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se una donna ha avuto problemi nel corso di precedenti gravidanze (aborti spontanei, mortinatalità o altre anomalie) la sua paura potrebbe essere aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre pressioni esercitate sul posto di lavoro.

Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti spontanei e una ridotta capacità di allattamento .

Pendolarismo

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui: fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima , si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

27.2 AGENTI FISICI

Colpi, urti e vibrazioni

L'esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo.

Mentre un'esposizione prolungata a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

Rumore

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (Lex 8h)
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A Lex 8h) (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)

Radiazioni ionizzanti

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta elevati rischi soprattutto per il nascituro.

Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, del nascituro oppure determinare un'esposizione indiretta del bambino, tramite il contatto con la pelle della madre.

Sollecitazioni termiche

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e per i nascituri.

27.3 AGENTI BIOLOGICI

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto nel corso di allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini.

Per la maggior parte dei lavoratori il rischio da infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazione l'esposizione all'infezioni è più probabile.

27.4 AGENTI CHIMICI

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti irreversibili
- R45: può provocare il cancro
- R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R49: può provocare il cancro per inalazione
- R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati
- R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio.

Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti da il corpo con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose.

L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.

Mercurio e i suoi derivati

I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro. Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta che l'esposizione a mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre e del nascituro in quanto il mercurio organico passa dal sangue al latte.

Piombo e suoi derivati

Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortinatalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo, sia intrauterina che post parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.

27.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteo-articolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio, dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione.

La normativa di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi è il titolo VI del decreto legislativo 81/08. Per valutare globalmente l'entità della movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto non solo del peso del carico, ma anche delle modalità e della frequenza di sollevamento, si utilizza comunemente il metodo di valutazione proposto dal NIOSH, adattato alla normativa italiana, secondo quanto proposto dalle "Linee guida delle Regioni per l'applicazione del D. Lgs. 626/94" (partendo da una costante di peso per le donne di 20 kg.). La sorveglianza sanitaria viene generalmente attivata quando l'indice di sollevamento supera 1.

In questo contesto normativo e di riferimento si ritiene opportuno fornire indicazioni pratiche per la tutela delle lavoratrici madri di seguito elencate.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.

Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.

Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno consigliare che la

lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

27.6 LAVORI AI VIDEOTERMINALI

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videotermini non costituiscono un rischio significativo per la salute.

Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni.

Sono stati effettuati diversi studi scientifici e non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale.

Il lavoro ai videotermini può comportare, quindi, solo rischi ergonomici e posturali.

Il Decreto "Linee guida d'uso dei videotermini" del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle " *variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari*".

28. VALUTAZIONE DEI RISCHI

28.1 STRUTTURAZIONE AZIENDALE IN AREE OPERATIVE, PROCESSI E MANSIONI

Nell'identificare le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento e, considerando l'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda, sono state prese in considerazione esclusivamente le mansioni occupate dalle lavoratrici.

Edificio	Area Operativa	Processo	Mansione	N.
CORPO D1 - G	UFFICI	Attività d'ufficio	Addetto Lavoro d'Ufficio	1

MANSIONI	NUMERO DI RIFERIMENTO
Addetto Lavoro d'Ufficio	1

28.2 SCHEMA DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI

	FATTORI DI RISCHIO	1 ADDETTO LAVORO D'UFFICIO
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI	Carico di lavoro fisico (Movimentazione manuale di carichi)	
	Esposizione a rumore	
	Esposizione a colpi, urti e vibrazioni meccaniche	
	Esposizione radiazioni ionizzanti	
	Esposizione radiazioni non ionizzanti	
	Esposizione sollecitazioni termiche	
	Carichi posturali (movimenti e posizioni di lavoro)	X
	Esposizione ad agenti biologici	
	Esposizione ad agenti chimici	
	Videoterminali	X
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (Rischi Trasversali)	Orari e organizzazione del lavoro	
	Stress professionale (fatica mentale e fisica e altri disagi fisici)	

29. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO COMUNI A TUTTE LE MANSIONI ANALIZZATE

Esposizione radiazioni ionizzanti

Il ciclo produttivo di AQUILA SVILUPPO spa non prevede lavorazioni che utilizzano macchine radiogene e/o sostanze radioattive.

Orari e organizzazione del lavoro - Stress professionale (fatica mentale e fisica e altri disagi fisici)

L'organizzazione del lavoro e i sistemi tecnici applicati non comportano carichi di informazione, livelli di attenzione tali da creare condizioni di particolare affaticamento mentale. Non vi è possibilità di errori di comprensione che possano comportare effetti gravi per le persone o le installazioni. Gli operatori sono addestrati a riconoscere e ad elaborare le informazioni generate dalle macchine senza necessità di memorizzazione eccessiva di dati.

L'attività lavorativa si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 con un'ora di intervallo per la pausa pranzo. Non si eseguono attività lavorative rientranti nella tipologia di lavoro notturno.

Le lavoratrici hanno accesso immediato ai servizi igienici presenti.

Movimentazione manuale di carichi

Non vengono svolte azioni di sollevamento, spinta e traino tali da comportare rischi di lesioni dorso-lombari. Le movimentazioni dei carichi (computers) sono realizzate solo con l'aiuto di mezzi meccanici. La frequenza di azioni di movimentazione è molto bassa ed è adeguata in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del carico. L'ambiente di lavoro si adatta al tipo di sforzo necessario. I lavoratori hanno ricevuto informazioni e formazione sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di movimentazione corretta e sui rischi relativi. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, non presenta dislivelli e situazioni di instabilità. Lo spazio libero in verticale è sufficiente per lo svolgimento della mansione.

Pendolarismo

Nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria verrà effettuata una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima , si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

30. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI PER LA MANSIONE

Di seguito è riportata la scheda di valutazione, dettagliata per mansione e reparto.

30.1 MANSIONE 1 (Lavoro d'ufficio)

Datore di Lavoro	P. AMBROGIO
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Attività svolta con impiego di comuni attrezzature quali PC, stampanti, fotocopiatrici, fax, modem, telefono
Fattori di Rischio considerati per singola Mansione	<ul style="list-style-type: none"> • ESPOSIZIONE A COLPI, URTI • CARICHI POSTURALI • VDT
Macchine/Impianti/Attrezzi	VDT, stampanti, fotocopiatrici, fax, modem, telefono,
Prodotti Chimici	Prodotti per cancelleria
Lavori con Mansioni Speciali	-
DPI	-
Infortuni significativi	-
Sorveglianza sanitaria	- Visita medica, oculistica e esame del rachide con periodicità quinquennale o biennale secondo quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs 81/08

COLPI, URTI

Gli arredi sono corretti dal punto di vista ergonomico e non presentano sporgenze

Gli spazi di lavoro sono ampi.

CARICHI POSTURALI (movimenti e posizioni di lavoro)

Lo spazio libero in verticale e orizzontale è sufficiente per lo svolgimento della mansione, i posti di lavoro sono sufficientemente adattabili al crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza.

L'organizzazione del lavoro e i sistemi tecnici applicati consentono di evitare posture erette o assise prolungate e posture incongrue

VIDEOTERMINALI

L'organizzazione del lavoro non prevede pause fisse o predeterminate, la dipendente ha piena libertà nell'organizzazione del lavoro al videoterminale alternando, in modo autonomo, i momenti di pausa a quelli di lavoro. Durante il corso di formazione viene sempre ribadita la necessità delle pause mobilizzanti e vengono illustrati gli esercizi fisici opportuni.

Nell'insieme delle proprie caratteristiche ed elementi le postazioni a videoterminale rispondono ai requisiti di ergonomia

Nella distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali si evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni

Il lavoratore impiegato in attività comportante l'uso di VDT è sottoposto a visite mediche preventive e periodiche

Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli

I caratteri dello schermo hanno una buona definizione, sono chiari e di grandezza sufficiente

L'immagine sullo schermo è stabile

Il monitor è orientabile e facilmente inclinabile per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore

Il monitor non presenta riflessi o riverberi che possono causare fastidio o molestia all'utilizzatore

La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo del monitor sono facilmente regolabili da chi utilizza il videoterminale

La tastiera è inclinabile e dissociata allo schermo ed è tale da non costringere il lavoratore a posizioni scomode e defatiganti

Lo spazio davanti alla tastiera consente un appoggio per le mani e gli avambracci dell'utilizzatore

I simboli dei tasti sono facilmente leggibili dall'utilizzatore

La superficie della tastiera è opaca

Il piano di lavoro ha una superficie di colore chiaro possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente; di dimensioni sufficienti e permette una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accesso

Il piano di lavoro e lo spazio a loro disposizione è tale da permettere ai lavoratori una posizione comoda

Il piano di lavoro ha una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo

Il sedile di lavoro è stabile, permette all'utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda

I sedili hanno altezza regolabile

Lo schienale dei sedili è regolabile in altezza e in inclinazione

Il piano e lo schienale sono regolabili in maniera indipendente

I sedili hanno i bordi del piano smussati e in materiale adeguato

Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non producono eccessi di calore che possano essere fonte di disturbo per i lavoratori

31. PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI

FATTORI DI RISCHIO	INTERVENTI DI PREVENZIONE	P	G	R	
COLPI, URTI E VIBRAZIONI	Segnalare adeguatamente ogni nuova sporgenza che possa comportare urti	1	2	2	Rischio basso
CARICHI POSTURALI (movimenti e posizioni di lavoro)	Mantenere gli spazi di lavoro liberi sia in verticale che in orizzontale affinché siano sufficientemente adattabili al crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Evitare posture erette o assise prolungate e posture incongrue	1	2	2	Rischio basso
VIDEOTERMINALI	Formazione delle lavoratrici esposte all'assunzione e all'atto della formalizzazione dello stato di gravidanza	1	2	2	Rischio basso

32. TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE PRESCRIZIONI

Fattore di rischio	Mansione	Periodo tutelato	Riferimenti normativi	Prescrizioni	Effetti sulla gravidanza e sul feto/neonato
Carico di lavoro fisico (Movimentazione manuale dei carichi)		Gestazione Fino a 7 mesi dal parto	DLgs 151/01 art. 7 DLgs 151/01 All. A e C	Divieto di MMC Divieto di azioni di spinta e traino Eliminare il compito lavorativo	Minaccia d'aborto Parto prematuro Basso peso alla nascita Lesioni a carico del rachide per lassità legamentosa
Esposizione a Rumore		Gestazione Fino a 7 mesi dal parto	DLgs 151/01 All. A e C	Divieto per Lex 8h = 80 (per la gestazione) Divieto per Lex 8h = 85 (per il puerperio fino a 7 mesi dopo)	Basso peso alla nascita
Colpi, urti	Lavoro d'ufficio Infermiere Professionale	Gestazione Fino a 3 mesi dal parto	DLgs 151/01 All. C	Limitare i compiti lavorativi in modo da non esporre la lavoratrice.	provoca il distacco della placenta
Esposizione a radiazioni non ionizzanti		Gestazione	DLgs 151/01 All. C	Limitare i compiti lavorativi in modo da non esporre la lavoratrice. Divieto di accesso nelle zone classificate.	Non sufficiente evidenza
Carichi posturali	Lavoro d'ufficio Infermiere Professionale	Gestazione Fino a 7 mesi dal parto	DLgs 151/01 All. A e C	Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Insufficienza venosa Stasi pelvica Lombalgia
Esposizione ad agenti chimici: SOLVENTI		Gestazione Allattamento	DLgs 151/01 All. A e C	Divieto di esposizione diretta e indiretta Eliminare il compito lavorativo	Tossicità per il feto Passaggio nel latte materno
Esposizione ad agenti chimici: Piombo e derivati		Gestazione Allattamento	DLgs 151/01 All. A	Divieto di esposizione diretta e indiretta Eliminare il compito lavorativo	Tossicità per il feto Passaggio nel latte materno
Esposizione ad agenti chimici: Sostanze Etichettate R40		Gestazione Puerperio	DLgs 151/01 All. B e C DLgs 81/08 All. XLII	Divieto di utilizzo Eliminare il compito lavorativo	Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti (R40)
Esposizione ad agenti chimici: Sostanze Etichettate R42, R43		Gestazione Puerperio	DLgs 151/01 All. B e C DLgs 81/08 All. XLII	Divieto di utilizzo	Esposizione ad agenti chimici: SOSTANZE ETICHETTATE R42, R43

Esposizione ad agenti chimici: Sostanze Etichettate R 60, R62		Gestazione Puerperio	DLgs 151/01 All. B e C	Valutazione dell'esposizione	Esposizione ad agenti chimici: SOSTANZE ETICHETTATE R 60, R62
Esposizione ad agenti chimici: Sostanze Etichettate R 61		Gestazione Puerperio Allattamento (sostanze etichettate R64)	DLgs 151/01 All. B e C DLgs 81/08 All. XLII	Divieto di utilizzo	Esposizione ad agenti chimici: SOSTANZE ETICHETTATE R 61
Esposizione ad agenti chimici: Sostanze o Preparati Classificati: (Xn) Nocivi (T) Tossici (T+) Molto tossici (C) Corrosivo (E) Esplosivo (F+) Estremamente infiammabili VDT		Gestazione Fino a sette mesi dopo il parto	DLgs 151/01 All. B e C DLgs 81/08 All. XLII	Divieto di utilizzo	Esposizione ad agenti chimici: Sostanze O Preparati Classificati: (Xn) Nocivi (T) Tossici (T+)Moltotossici (C) Corrosivo (E) Esplosivo (F+)Estremamente infiammabili
	Lavoro d'ufficio Infermiere Professionale	Gestazione	DLgs 151/01 art. 7 comma 4	Il lavoro deve consentire cambiamenti frequenti delle posture e deve essere intervallato da pause e tale da consentire alla lavoratrice di assentarsi secondo necessità; se impossibile assegnare diverso compito lavorativo	DISTURBO DORSO-LOMBARI
Orari e organizzazione del lavoro	Lavoro d'ufficio	Da valutare singolarmente			
Stress professionale	Lavoro d'ufficio	Da valutare singolarmente			
Pendolarismo	Lavoro d'ufficio	Da valutare singolarmente			
Esposizione ad agenti biologici	Infermiere Professionale	Da valutare singolarmente			